consip

Trasmessa a mezzo pec

PEC: ”ibmitaliaspa@pec.trustedmail.intesa.it”

Roma,

IBM Italia S.p.A.

Circonvallazione Idroscalo snc

20054 – Segrate (MI)

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un contratto per l’acquisizione di 4 mainframe IBM z16 per Sogei, componenti opzionali e relativi servizi – ID 2605 – CIG 9548976048. Lettera per Richiesta di offerta.

In virtù di Convenzione stipulata in data 04 febbraio 2019, la Sogei S.p.A., d’ora in poi Committente ha affidato a Consip S.p.A. le attività di acquisizione delle prestazioni oggetto della presente iniziativa.

Con la presente Consip S.p.A. intende pertanto procedere, per conto e nell’interesse della Committente, all’affidamento del Contratto (di seguito per brevità anche “Contratto”) avente a oggetto l’acquisizione di 4 mainframe IBM z16 per Sogei, componenti opzionali e relativi servizi.

Alla stipula del Contratto si addiverrà all’esito di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Contratto verrà stipulato direttamente dalla Committente.

I presupposti che legittimano il ricorso alla presente procedura sono rappresentati nella Determina a contrarre, pubblicata sul Sito di questa stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, unitamente alla presente Lettera di invito a offrire.

In particolare, Codesta Società, come da Vostra Comunicazione del 28 novembre 2022, è il Fornitore esclusivo delle prestazioni che afferiranno al Contratto di cui in oggetto in quanto è titolare dei diritti esclusivi, anche sul mercato italiano, relativamente alle componenti oggetto della fornitura qualificate come principali e opzionali’’ e che “alla data della dichiarazione, per i prodotti zSystem di fascia alta, categoria in cui rientrano i prodotti oggetto della fornitura, non è prevista la rivendita generalizzata (open o selected distribution).

Le prestazioni che codesta Impresa sarà chiamata a eseguire sono dettagliate nella presente Lettera per Richiesta di Offerta e nei suoi Allegati. Presentando Offerta, l’Impresa ne accetta integralmente termini e condizioni avendone preso piena visione e comprendendone appieno i contenuti.

Consip S.p.A. a socio unico
Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003
Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407

L'acquisizione in oggetto, secondo le condizioni e le modalità meglio definite nel Contratto, consente di soddisfare le esigenze funzionali di Sogei.

Come meglio precisato nel Capitolato Tecnico (Allegato 2 alla presente Lettera per Richiesta di Offerta)", con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga a fornire quanto di seguito indicato:

a. Fornitura Base comprensiva di manutenzione in garanzia e servizi accessori

b. Fornitura Opzionale comprensiva di manutenzione in garanzia

c. Manutenzione straordinaria

Le modalità di accettazione della fornitura sono dettagliatamente disciplinate nel Contratto.

Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.

Unitamente al contratto l'operatore economico dovrà sottoscrivere il Patto di integrità allegato alla presente Lettera. Nell'ambito del Documento unico l'operatore economico dovrà dichiarare di ben conoscerne il contenuto e di impegnarsi a rispettarlo.

Sogei, ai sensi e per gli effetti all'art. 4, comma 4, del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l'operatore economico i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura; si prega, in sede di formulazione dell'offerta economica, di tenere in considerazione tale previsione.

A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto del Contratto, la Committente pagherà al Fornitore un corrispettivo contrattuale suddiviso come segue per le seguenti prestazioni:

- Fornitura Base, comprensiva delle funzionalità aggiuntive richieste, servizi accessori, manutenzione in garanzia;
- Fornitura Opzionale, suddivisa in Instant Capacity, Temporary Capacity e Additional Capacity, comprensiva di manutenzione in garanzia;
- Manutenzione Straordinaria.

E' prevista la possibilità di ricorrere al sesto quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, alle condizioni previste dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021.

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita nelle Condizioni speciali del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022.

Si precisa che trova applicazione l'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, a eccezione di quanto previsto dalla clausola contrattuale di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della stipula del Contratto verrà richiesto all'operatore economico di produrre:

i) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

   Dovrà tuttavia essere prodotta anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

   - per "Stazione appaltante" si intende "la Sogei S.p.a."
   - all'art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue: "*della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario*".

   La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte (Allegato 8) da utilizzare ai fini della stipula del contratto.

   La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall'appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio;

ii) polizza assicurativa conforme alle condizioni che saranno definite dal Contratto;

iii) dichiarazione, conforme all'Allegato 5 "*Facsimile Dichiarazione familiari conviventi*", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

iv) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;

v) le dichiarazioni Anticorruzione, contenute nell'Allegato n. 7 alla presente richiesta; le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000 ed essere accompagnate, se non sono sottoscritte digitalmente, da copia dei documenti di identità dei sottoscrittori;

vi) dichiarazione contenente il nominativo del "Responsabile della Fornitura" (con i suoi riferimenti, email, pec ecc.) e gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi (tel., mail, pec, ecc).

Se del caso, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione –inequivocabile- di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Committente).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI ANAC

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 della citata Delibera, avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito **FVOE**).

In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, Consip provvede secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

L'operatore economico deve obbligatoriamente registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo all'apposito link (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi

contenute e dovrà, altresì, inserire in tale sede, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come indicati nell'Allegato n. 1 Documento unico della procedura.

Anac rilascerà un "**PASSOE**" che dovrà essere prodotto dall'operatore economico a Consip in sede di presentazione dell'offerta.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

*** * ***

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, codesta società a far pervenire a Consip S.p.A. a mezzo pec all'indirizzo "**ictconsip@postacert.consip.it**", entro il giorno 29 dicembre 2022, la propria offerta per l'affidamento del Contratto di cui in oggetto.

Nella menzionata pec dovrà essere allegato quanto segue:

(a) il **Documento Unico della procedura**, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori dichiarazioni riportate nel fac-simile di cui all'Allegato 1 alla presente Lettera Richiesta di Offerta (a tale fine potrà essere utilizzato il menzionato fac-simile). Il documento deve essere sottoscritto digitalmente.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito di idonei poteri dell'operatore nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei

soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti l'operatore dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi. Si precisa, inoltre, che in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. Saranno comunque valutate esclusivamente le violazioni non definitivamente accertate che ricadano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022. A tale fine nel Documento unico della procedura dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. **80, comma 5** del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, devono essere dichiarate, nel Documento unico della procedura, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (**anche non definitive**), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;

- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti **i provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:

- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di invio della Lettera di Richiesta di offerta, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,

- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;

- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;

- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento

della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la data di invio della Lettera di richiesta di Offerta.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:

- per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;

- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

Il documento dovrà contenere la dichiarazione di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo.

Nel suddetto documento l'operatore economico deve dichiarare di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

L'operatore economico è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione dell'iniziativa ed in corso di esecuzione contrattuale, potrebbe essere nominato dalla Committente "Responsabile" del trattamento dei dati personali" per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, l'operatore economico si impegna ii) a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy" e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.

(b) Passoe;

(c) Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;

(d) l'Offerta Economica (Dichiarazione di Offerta Economica) nella quale, conformemente al fac-simile allegato alla presente Lettera per Richiesta di Offerta (Allegato 4), dovrà essere esplicitato il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile che, a pena di esclusione, non dovrà essere superiore all'importo massimo pari ad € 23.124.000,00 (ventitremilionecentoventiquattromila/00). A tale importo vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, previsti nel DUVRI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera per la manutenzione in garanzia, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 23.231,96, sono stati calcolati sulla base dello storico della difettosità dei mainframe in uso, non essendo disponibili dati relativi a quella dei nuovi mainframe la cui commercializzazione è stata avviata a giugno 2022, tenendo conto di:

- numero presunto degli interventi di manutenzione;
- tempo stimato per ciascuna attività;
- costi medi orari da CCNL Metalmeccanico.

Nell'Offerta Economica dovranno essere altresì esplicitati i singoli corrispettivi da cui la stessa è composta e, segnatamente quelli specificati nel fac-simile di Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4), ovvero:

1) corrispettivo contrattuale per la Fornitura Base;
2) corrispettivo contrattuale per la Fornitura Opzionale:
    a. corrispettivo unitario giornaliero per l'Instant Capacity motore IFL e corrispettivo unitario giornaliero motore zIIP;
    b. corrispettivo unitario per 30 gg per la Temporary Capacity su processore GP, corrispettivo unitario per 30 gg su processore zIIP e corrispettivo unitario per 30 gg su processore IFL;
    c. corrispettivo unitario per Additional Capacity su Pacchetto Upgrade Linux, corrispettivo unitario su Pacchetto upgrade zIIP e corrispettivo unitario Pacchetto Upgrade GP.

Nell'*Offerta economica* l'operatore economico dovrà indicare, in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell'appalto e individuati come servizi di manodopera (manutenzione in garanzia) nella presente lettera di Richiesta di Offerta, tra l'altro, i propri "costi della manodopera" e gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza" sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

(e) Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura (CIG: 9548976048). Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle "*Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011*", consultabili sul sito A.N.AC. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.

La stazione appaltante si riserva di accertare il pagamento del contributo anche mediante consultazione della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude l'offerente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

I documenti di cui ai precedenti punti ***(a), (b)*** e ***(d)*** dovranno essere prodotti sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Società.

Si precisa altresì che i documenti di cui ai precedenti punti ***(c)*** e ***(e)*** potranno essere prodotti sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con una dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi qui richiesti e tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1 (Documento unico della procedura), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, comporterà – in luogo della non prosecuzione della procedura – la possibilità di ricorrere al di soccorso istruttorio descritta nella stessa norma.

Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà all'offerente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l'offerente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip non darà corso alla procedura.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione.

Il **Responsabile del procedimento**, è il dott. Alberto Pomponi, ferma restando l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del Codice.

Il Responsabile individuato ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione Sourcing Digitalizzazione.

Si precisa che le spese per la pubblicazione sulla GURI della documentazione relativa alla presente procedura (in particolare dell'avviso di aggiudicazione) sono rimborsate alla Consip dall'operatore economico entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

***

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di svolgimento della procedura e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Consip e dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione all'iniziativa e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.a. e trasferiti alla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Società in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione all'iniziativa o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione all'iniziativa e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti dell'iniziativa nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Inoltre, di dati saranno comunicati alla Committente per la stipula, la gestione e l'esecuzione del Contratto.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario dell'iniziativa ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it.

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e la Sogei S.p.A, con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Via Mario Carucci n.99 che hanno provveduto a nominare i propri Responsabili della protezione dei dati.

Pertanto qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi:

- per Consip, al Responsabile della Protezione dei dati di Consip (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email ***esercizio.diritti.privacy@consip.it***. e ***dpo@postacert.consip.it***
- per la Committente, al Data Protection Officer di Sogei ***c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A. al seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".***

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.

Distinti saluti.

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L'Amministratore Delegato)

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
21.12.2022 11:29:47 UTC

Allegati:

Allegato 1 – Documento Unico della Procedura.

Allegato 2 – Capitolato Tecnico

Allegato 3 – Schema di Contratto.

Allegato 4 – Dichiarazione d'offerta economica

Allegato 5 – Facsimile familiari conviventi

Allegato 6 – Patto di Integrità

Allegato 7 - Dichiarazione Anticorruzione

Allegato 8 – Garanzia Definitiva

Allegato 9 - Allegato Assicurativo

Allegato 10 - Privacy

Allegato 11 - Duvri